



**COMUNE
DI CERVIA**

**BANDO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PERMANENTE VALIDA PER
L'ASSEGNAZIONE DEI CAPANNI PER LA PESCA RICREATIVA
POSTI SU AREA DI PROPRIETA' COMUNALE
SITUATI NEL COMUNE DI CERVIA**

1. OGGETTO

Il Comune di Cervia, in attuazione del "Regolamento per l'Assegnazione dei capanni per la pesca ricreativa in Comune di Cervia" approvato con Delibera C.C. n. 36 del 23.05.2018 - di seguito Regolamento - intende procedere alla formazione di una graduatoria permanente valida per l'assegnazione dei capanni a servizio della pesca ricreativa liberi posti su area di proprietà comunale.

I capanni per la pesca oggetto di assegnazione, sono quelli indicati nell'apposito elenco allegato al presente bando (ALLEGATO 1). L'elenco dei capanni verrà aggiornato due volte l'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre e sarà pubblicato sul sito comunale.

Ciascun soggetto potrà chiedere l'assegnazione di non più di un capanno.

I capanni vengono assegnati mediante contratto di locazione pluriennale.

2. DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

Le assegnazioni hanno durata di anni 9, eventualmente rinnovabili.

3. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

3.1. Domanda

La domanda di assegnazione capanno deve essere presentata su apposito modulo predisposto allegato al presente bando (ALLEGATO 4).

Non è previsto un termine per la presentazione del sopracitato modulo.

3.2. Graduatoria permanente

Tutti coloro che fanno domanda, purché ammessi ai sensi dell'art. 4 del presente bando, saranno inseriti all'interno della graduatoria permanente secondo i criteri specificati all'art. 11 del presente bando.

3.3. Assegnazione

Ogni qualvolta si renda disponibile un capanno, l'Amministrazione procedente provvederà a scorrere la graduatoria permanente, invitando il primo soggetto ammesso a subentrare all'“assegnatario uscente”. Si intende per assegnatario uscente il soggetto, proprietario dell'intero o di quota del capanno, che, entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre, abbia segnalato all'Amministrazione comunale la Sua volontà di rendere disponibile del tutto o in parte il capanno di cui trattasi.

3.4. Indennizzo a favore dell'assegnatario uscente

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, quale condizione vincolante per l'assegnazione, l'“assegnatario subentrante” dovrà riconoscere all'“assegnatario uscente” un indennizzo come meglio descritto all'Articolo 11 del presente bando.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GRADUATORIA

4.1. Sono ammessi all'inserimento in graduatoria i seguenti soggetti:

- a. persone fisiche;
- b. Enti senza finalità di lucro, che si avvalgono in modo determinante o prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- c. Enti pubblici.

4.2. I richiedenti (persone fisiche), all'atto della domanda, devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a. aver compiuto 18 anni;
- b. essere in possesso di regolare titolo abilitativo di licenza di pesca (esclusi i casi di cui all'art. 14 comma 2 della L.R. n. 11/2012).

4.3. Cause di esclusione

Non possono far domanda di assegnazione di capanno i soggetti:

- a. nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità;
- b. che non siano in possesso della piena capacità giuridica, ovvero che siano stati interdetti, inabilitati, o nei cui confronti sia in corso una procedura per la dichiarazione di tale stato;
- c. nei cui confronti vi siano cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
- d. coloro che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse ovvero dei canoni relativi a concessioni comunali o demaniali.

4.4. Nel caso di Enti senza finalità di lucro, l'esclusione e il divieto operano se le cause ostative riguardano i soggetti in possesso di poteri di rappresentanza dell'Ente.

4.5. Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione, sulla base di univoci elementi, accerti la sussistenza di una delle cause di esclusione sopra elencate, dispone l'esclusione del soggetto dalla graduatoria

4.6. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Articolo possono far domanda anche in forma di gruppo, fino ad un massimo di tre componenti e con l'indicazione formale di un referente. Ciascuno dei soggetti costituenti il gruppo sarà in ogni caso responsabile solidamente nei confronti dell'Amministrazione per gli obblighi derivanti dall'assegnazione. Non è ammessa la partecipazione contemporanea sia in qualità di singolo che di membro di un gruppo.

5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE:

5.1. Per la redazione della graduatoria permanente saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:

- ordine di presentazione della domanda.
- Residenza nel Comune di Cervia
- in caso di parametri identici, viene riconosciuta priorità all'età anagrafica, dando privilegio al soggetto più anziano.

6. OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO E DIVIETO DI CESSIONE

6.1. Canone

L'Assegnatario del capanno è tenuto al pagamento di un canone annuo, come annualmente aggiornato. L'importo del canone per l'annualità 01.01.2021 – 31.12.2021 ammonta ad euro 361,90.

6.2. Spese di manutenzione e spese contrattuali

Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del capanno e di qualsiasi altro manufatto, nonché dell'area pertinenziale oggetto di assegnazione, sono a carico dell'assegnatario.

Sono altresì a carico dell'assegnatario tutte le spese, le imposte e tasse derivanti dalla stipula del contratto di locazione.

6.3. Divieto di cessione

L'assegnazione del capanno, al di fuori del bando, non è cedibile né trasmissibile a terzi, salvo agli eredi legittimi e testamentari in caso di decesso dell'assegnatario, come disciplinato dal Regolamento.

L'assegnatario non può sub-concedere, sub-locare né sub-comodare a terzi.

6.4. Disciplina applicabile all'assegnazione

L'assegnazione dei capanni è disciplinata dal Regolamento.

L'assegnatario sarà inoltre tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di assegnazione contenuto nel contratto di locazione.

6.5. Ulteriori obblighi a carico dell'assegnatario

L'assegnatario del capanno:

- a. è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a mantenere il capanno in maniera decorosa a prevenire il suo decadimento, nel rispetto dei regolamenti vigenti;
- b. deve provvedere a sua cura e spese alla manutenzione e pulizia dell'area e del capanno assegnati, fermo restando il divieto di realizzare qualsiasi recinzione e fatti salvi i diritti di terzi;
- c. non potrà fare del capanno uso abitativo anche a carattere temporaneo e non potrà pertanto eleggerlo a propria residenza;
- d. non potrà svolgere attività di tipo commerciale e, in generale, attività a scopo di lucro;
- e. è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti circa le modalità di utilizzo del bene che l'Amministrazione, in modo diretto o in collaborazione con soggetti del Terzo Settore, riterrà di svolgere in qualunque momento.

6.6. Responsabilità

Il Comune di Cervia è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del capanno, dei manufatti esistenti e dell'area circostante assegnata. L'assegnatario è il solo responsabile di ciò che accade nell'area assegnata, nel capanno e nei manufatti relativi, per infrazioni a leggi e regolamenti comunque vigenti per questo tipo di struttura e per danni a persone, animali e cose derivanti dalla sua attività e presenza nel luogo.

7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il soggetto partecipante alla procedura di selezione attesta il possesso dei requisiti di cui all'Articolo 4 utilizzando il modulo allegato al presente bando (**Allegato 4 – Richiesta di assegnazione**) mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8. RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Per richiedere l'assegnazione del capanno i soggetti interessati dovranno far pervenire a mano, tramite posta ordinaria o pec la domanda indirizzandola a:

SERVIZIO PATRIMONIO
CORSO MAZZINI 37

48015 CERVIA (RA)

comune.cervia@legalmail.it

Il plico dovrà contenere la documentazione di seguito specificata.

1) la richiesta di assegnazione **in bollo** (da presentare tramite il modello allegato al presente bando Allegato 4 – Richiesta di assegnazione) sottoscritto dal soggetto richiedente (o legale rappresentante dell'Ente) e corredato dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

In caso di partecipazione in gruppo, la suddetta richiesta è da presentare da ciascuno dei soggetti facenti parte del gruppo, con l'indicazione del referente.

2) per gli Enti pubblici e gli Enti senza finalità di lucro è necessario presentare un progetto a valenza culturale, turistico o didattico di valorizzazione della cultura della pesca e dei paesaggi cervesi.

3) impegno, quale condizione vincolante per l'assegnazione del capanno, a indennizzare l'assegnatario uscente dei costi di realizzazione del capanno come determinato ai sensi del Regolamento.

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della richiesta, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

10. REDAZIONE DELLA GRADUATORIA PERMANENTE

Il Servizio Patrimonio, a seguito delle verifiche dei plichi ricevuti:

- eventualmente attiva la procedura di soccorso istruttorio;
- procede ai controlli sulla verifica delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della richiesta di assegnazione;
- comunica le esclusioni dalla graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti il Servizio provvede all'inserimento del richiedente nella graduatoria secondo i criteri delineati all'articolo 5.

11. INDENNIZZO A FAVORE DELL'ASSEGNETARIO USCENTE

Quale condizione per la stipula del contratto di locazione, l'"assegnatario subentrante" dovrà riconoscere all'"assegnatario uscente" un indennizzo determinato ai sensi del presente articolo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento.

Ai fini dell'individuazione del soggetto cui corrispondere l'indennizzo, per "assegnatario uscente" deve intendersi il soggetto che risponda ai seguenti requisiti cumulativi:

- il soggetto che comprovi di essere in possesso di titolo legittimante la precedente assegnazione del capanno;
- il soggetto che sia in possesso di documentazione attestante la realizzazione del capanno.

La stipula dell'atto di locazione è subordinata al versamento da parte dell'assegnatario subentrante, ovvero agli eredi, di una cifra pari all'importo che deriva dai seguenti elementi:

- a) costo, documentato dalle fatture, dei materiali per la realizzazione del capanno;
- b) costo della manodopera per la realizzazione del Capanno, documentato dalle fatture di pagamento;
- c) deprezzamento per vetustà da valutarsi annualmente nella percentuale del 2%.

Qualora la realizzazione del capanno sia stata effettuata manualmente dall'assegnatario, l'importo di cui al punto b) sarà valutato forfettariamente nella misura del 50% dell'importo di cui al punto a).

12. CASI DI RINUNCIA

In caso di rinuncia, o qualora l'assegnatario non dovesse presentarsi per la sottoscrizione della locazione, decadrà da ogni suo diritto: in tal caso, il Comune procederà mediante scorrimento della graduatoria.

Qualora uno o più capanni non vengano scelti, trascorsi 24 mesi dal mancato pagamento del canone, i capanni dovranno essere rimossi e l'area bonificata, a cura e spese del precedente assegnatario.

13. REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ASSEGnatARIO

Sono cause di revoca dell'assegnazione le seguenti:

1. lo stato di degrado e di incuria del capanno, anche a seguito di formale diffida a mantenerne il decoro e prevenirne il decadimento;
2. il mutamento sostanziale dello scopo per il quale è stato sottoscritto il contratto di locazione;
3. il perdurare del mancato pagamento di una o più annualità del canone fissato dal contratto di locazione, anche a seguito di invio della comunicazione di sollecito di pagamento;
4. l'abusiva sostituzione di altri nel godimento della locazione; la cessione a terzi è ammessa nel solo caso di morte dell'assegnatario, come previsto dal Regolamento per l'Assegnazione dei capanni per la pesca ricreativa in Comune di Cervia" approvato con Delibera C.C. n. 36 del 23.05.2018;



COMUNE DI CERVIA

5. qualora l'assegnatario si renda responsabile di violazioni edilizie ed urbanistiche sull'area e/o sul manufatto oggetto dell'assegnazione;
6. l'inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto di locazione, o derivanti da norme di legge o da regolamenti;
7. il verificarsi della perdita dei requisiti di assegnazione e/o il mancato rispetto degli impegni assunti in sede di partecipazione al presente bando.

In caso di revoca dell'assegnazione, all'assegnatario non spetta alcun indennizzo, a qualsiasi titolo e, qualora il suo capanno non venga scelto da alcun soggetto, trascorsi 24 mesi dalla revoca, il capanno dovrà essere rimosso e l'area bonificata, a cura e spese del suddetto assegnatario.

14. STIPULAZIONE

Divenuta esecutiva ed efficace la Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'assegnazione, il Servizio Patrimonio provvederà a richiedere all'assegnatario tutti i documenti necessari per la stipulazione del contratto, con invito ad effettuare il pagamento delle spese contrattuali.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Prima della stipula e su richiesta dell'Amministrazione, l'assegnatario dovrà esibire tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula medesima.

La mancata consegna di detta documentazione ovvero la presentazione di documentazione incompleta / irregolare comporta la decadenza dall'assegnazione.

Il capanno da pesca viene accettato e gradito dall'assegnatario nello stato in cui si trova; ogni eventuale intervento di miglioramento e manutenzione - ivi compreso ogni intervento necessario per ovviare agli eventuali inconvenienti che non rendano il capanno immediatamente idoneo all'uso, in ogni caso autorizzato preventivamente dal Comune nella debita forma scritta - dovrà essere eseguito a completa cura e spese dall'assegnatario, senza riconoscimento - a tale titolo - di rimborsi o indennizzi.

15. RICORSI

Avverso il presente bando è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni (art. 41 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

16. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Per informazioni sul bando contattare il Servizio Patrimonio: tel. 0544.97.93.10 o serviziopatrimonio@comunecervia.it.

Il Responsabile del Procedimento è: Arch. Daniela Poggiali.

I capanni oggetto del presente bando potranno essere visionati previo appuntamento fissato con il Servizio Patrimonio.

17. PUBBLICAZIONE

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on Line del Comune di Cervia e sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione "Alienazioni - Locazioni - Concessioni immobiliari".

Si allegano:

- 1) Elenco capanni da pesca attualmente liberi
- 2) Cartografia capanni da pesca
- 3) Modulo di dichiarazione di disponibilità alla vendita capanno da pesca
- 4) Modulo di richiesta di assegnazione capanno da pesca

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CULTURA, SERVIZI E BENI COMUNI**

Arch. Daniela Poggiali *

***Documento firmato digitalmente**